



# Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

## Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

N. 30 del Reg.	OGGETTO:
Data 30-06-2021	REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **11:00**

in seduta in videoconferenza su piattaforma denominata "gotomeeting" in base all'art. 73, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) e del relativo decreto attuativo del presidente del Consiglio comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale, Luca Bianchi, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
-			
Mattesini Ilaria	P	Testi Andrea	P
Calussi Alberto	P	Bianchi Luca	P
Lusini Beatrice	P	Maggini Ilario	A
Orlandi Dario	P	Esposito Nicola	A
Domini Paolo	P	Benelli Beatrice	A
Bragoni Lara	A	Mencucci Giulia Gerardine	A
Alberti Patrizia	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 8

In Carica n. 13

Assenti n. 5

Assume la presidenza Bianchi Luca in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott. Liberto Giuseppe. Anche il suddetto segretario comunale partecipa alla seduta da remoto, in videoconferenza.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICORDATO** che con la legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), commi da 639 a 705, fu istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC), entrata in vigore con decorrenza 1<sup>a</sup> gennaio 2014. La IUC era articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dai detentori di beni immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, fondata sul principio di contribuzione e compartecipazione alle spese dei servizi pubblici indivisibili, dovuta sia dai proprietari sia dai locatari di immobili;
- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI, tributo destinato alla copertura dei costi dei servizi di igiene ambientale, è dovuta da tutti coloro che, in relazione all'utilizzo di beni immobili, producono rifiuti, contribuendo ad alimentare le spese comunali di raccolta e smaltimento;

**RICORDATO** che l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito la IUC con decorrenza 1<sup>a</sup> gennaio 2020, facendo tuttavia salva la Tari e mantenendo inalterata la relativa disciplina;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**RICORDATO** che, alla luce della intervenuta abolizione della IUC, con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 24.07.2020, si è provveduto a trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato *“Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”*;

**CONSIDERATA** la necessità di integrare o variare alcune previsioni regolamentari, principalmente in ragione delle intervenute modifiche della normativa ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 (TUA – Testo Unico Ambientale);

**RICORDATO** infatti che:

- l'art. 183 del TUA, introduce al comma 1, lett. b-ter), la definizione di *“rifiuti urbani”*, uniformandola a quella comunitaria, ed elimina la categoria dei cosiddetti *“rifiuti assimilati”*;
- l'art. 184 del TUA modifica parzialmente l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'art. 198 del TUA, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Al comma 2-bis prevede inoltre che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'art. 238 esclude l'applicazione della parte variabile della tariffa Tari per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero;
- in assenza di interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco) ed il Ministero per la Transizione Ecologica (mediante la comunicazione

del Direttore Centrale per l'Economia Circolare del 12.4.2021) hanno fornito alcuni contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novella normativa, suggerendo ai Comuni possibili adeguamenti dei propri regolamenti;

- ulteriori contributi sono stati forniti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali (ANUTEL), che ha predisposto uno schema tipo di regolamento TARI adeguato al nuovo contesto normativo, e dall'IFEL – Fondazione ANCI, che ha proposto ai Comuni specifiche disposizioni regolamentari di adeguamento al D. Lgs. 116/2020;

**CONSIDERATO** che:

- il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;
- gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021;
- i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

**PRESO ATTO**, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora nell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche e non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021;

**PRESO ATTO ALTRESI'** che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il DL 73/2021, che, agli articoli 6 e 53, contempla e disciplina le modalità di riparto di fondi finalizzati al sostegno di attività economiche e famiglie;

**CONSIDERATO** che nel contesto sinteticamente descritto, occorre introdurre un regime agevolativo emergenziale e temporalmente limitato al corrente anno a favore delle categorie TARI interessate dai fenomeni ambientali e macroeconomici sinteticamente descritti;

**VISTO** il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**TENUTO CONTO** che il vigente Regolamento comunale contiene già un articolato impianto agevolativo di tipo ordinario. Nel 2020, con l'insorgere dell'emergenza economica, sono state poi inserite previsioni agevolative emergenziali limitate all'esercizio 2020. Con il protrarsi della situazione pandemica, si rende ora necessario prorogare all'anno 2021 la possibilità di deliberare agevolazioni a sostegno di cittadini e imprese;

**RITENUTO** quindi dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale;

**RITENUTO** riapprovare l'intero regolamento in un testo unico ed organico che assorba le integrazioni e modifiche che si intendono introdurre rispetto al testo previgente;

**VISTI**

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'approvazione del presente atto;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, un nuovo Regolamento Tari che accoglie le integrazioni e le modifiche apportate al testo previgente, e riunisce in un nuovo testo organico tutte le previsioni, sia quelle previgenti sia quelle di nuova introduzione;
- 3) di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 4) di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2021;

5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Luca Bianchi

F.to Giuseppe Liberto

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ numero repertorio

Subbiano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

---

**ATTESTATO DI COPIA CONFORME**

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Subbiano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

**ATTESTAZIONE DELIBERA**

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Subbiano, li \_\_\_\_\_

Segretario Comunale  
F.to Giuseppe Liberto